

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale di OSPEDALETTI per quanto non previsto dalle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto Comunale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. - Consiglieri comunali

- 1) Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dall'art. 46 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
- 2) I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. - Prima seduta del consiglio.

- 1) La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
- 2) L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio

- 1) Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente;
- 2) Nella seduta di insediamento il Consiglio Comunale dopo la convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni elegge il proprio Presidente. E' eletto chi ottiene un numero di voti corrispondente alla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie più voti, o il più anziano di età in caso di parità di voti. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile e pertanto la seduta prosegue con la presidenza del neo eletto.
- 3) In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, ne esercita le funzioni vicarie il consigliere anziano ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 40, comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 4) E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 - Composizione

- 1) I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
- 2) I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, devono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica devono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5 - Costituzione

- 1) Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
- 2) I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- 3) Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capigruppo.

Art. 6 - Presa d'atto del Consiglio

- 1) Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capogruppo e d'ogni successiva variazione.

Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo

- 1) La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio.

TITOLO III

COMMISSIONI

Art. 8 - Istituzione e composizione

- 1) Sono costituite le seguenti commissioni permanenti:
 - 1° commissione: Bilancio, tributi e programmazione economica;
 - 2° commissione: Urbanistica, edilizia, opere pubbliche, arredo urbano e tutela dell'ambiente;
 - 3° commissione: Politiche sociali e servizi alla persona (servizi sociali, scuole dell'infanzia e dell'obbligo, biblioteca civica, cultura e turismo);
- 2) Le commissioni sono composte da nove membri, consiglieri comunali oppure cittadini residenti in Ospedaletti, aventi i requisiti di legge per accedere alle cariche di consiglieri comunali.
- 3) Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con il seguente criterio: sei appartenenti alla maggioranza consiliare, e tre appartenenti alla minoranza consiliare.
- 4) La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto dei criteri indicati nel precedente comma 3.
- 5) L'elezione dei componenti designati avviene con unica votazione palese, riferita al complesso delle tre commissioni.
- 6) In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio di cui al precedente terzo comma.
- 7) Le commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
- 8) Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- 9) Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 9 - Notizie sulla costituzione

- 1) Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni e di ogni successiva variazione nonché dell'elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 10 - Insediamento

- 1) La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco (o dall'Assessore delegato).
- 2) La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice-presidente.
- 3) L'elezione del Presidente, appartenente alla maggioranza, e quella del Vice-presidente, appartenente alla minoranza, avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11 - Convocazione

- 1) Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
- 2) Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o d'impedimento. In caso di assenza o d'impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
- 3) La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12 - Funzionamento - Decisioni

- 1) Le sedute delle Commissioni che comportano votazioni sono valide quando siano presenti un numero di Commissari che rappresentino almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati.
- 2) Ogni Commissario esprime il proprio voto in tanti sedicesimi quanti sono i membri del gruppo consiliare che lo ha designato.

Art. 13 - Partecipazione del Sindaco

- 1) Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute senza diritto di voto.
- 2) Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14 - Segreteria - Verbalizzazione

- 1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della

commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

- 2) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
- 3) Gli atti delle commissioni sono pubblici.

Art. 15 - Assegnazione affari

- 1) Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
- 2) Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni quindici dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
- 3) Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo risultare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16 - Indagini conoscitive

- 1) Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17 - Commissioni di controllo o di garanzia

- 1) Il Consiglio, a mente dell'art. 12, comma 3, dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
- 2) La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art. 12, comma 3, dello Statuto, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
- 3) Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 18 - Sedute delle commissioni

- 1) Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
- 2) La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

- 3) Le Commissioni presentano al Sindaco ed al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame, comunque l'esito delle votazioni non vincola in alcun modo il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 - Sede riunioni

- 1) Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2) Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
- 3) Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- 4) Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede comunale, vengono esposte la Bandiera dello Stato, della Regione e dell'Europa Unita.
- 5) Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente del Consiglio Comunale deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20 - Sessioni

- 2) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
- 3) Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o dal Sindaco, qualora il Consiglio sia presieduto dal Presidente.
- 4) La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 5) Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21 - Convocazione

- 1) La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. Dovranno indicare: giorno, ora e luogo in cui è convocata l'Assemblea consiliare, se trattasi di seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza, e l'ordine degli argomenti da trattare soggetti a deliberazione.
- 2) L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con mezzi postali o telematici, con riscontro dell'effettiva consegna dell'avviso.
- 3) Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

- 4) Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 5) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta di prima convocazione; per le sessioni straordinaria va consegnato almeno tre giorni prima.
- 6) Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 7) Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 8) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 9) Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata presso l'Ufficio di Segreteria unitamente ai documenti necessari per poterla esaminare.
- 10) L'avviso di prima convocazione deve riportare la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

Art. 22 - Seduta in prima convocazione

- 1) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri con la sola esclusione del Sindaco, assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno sei Consiglieri compreso il Presidente e con l'esclusione del Sindaco.
- 2) I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3) La seduta inizia all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale su invito del Presidente. Raggiunta la maggioranza legale il Presidente dichiara che la seduta può iniziare.
- 4) Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, fa eseguire di nuovo l'appello nominale e constatata la mancanza del numero legale ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
- 5) Quando nel corso del Consiglio il numero dei consiglieri presenti è inferiore alla maggioranza legale il Presidente sospende l'assemblea per 10 minuti. Trascorsa la momentanea sospensione e da un nuovo appello il numero dei presenti risulta ancora inferiore a quello prescritto, la stessa seduta è dichiarata deserta per gli argomenti ancora da trattare.
- 6) Il Consigliere che chiede la verifica del numero legale è tenuto a rimanere in aula ed è comunque computato fra i presenti.

- 7) I consiglieri che entrano o che si assentano dall'aula dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario.
- 8) Prima di passare ad una votazione il Presidente può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi.
- 9) La seduta di prima convocazione, nel caso che alcune pratiche all'ordine del giorno non possano essere trattate per un giustificato e valido motivo, può essere aggiornata ad altra data, però è indispensabile il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti all'assemblea. Il Presidente del Consiglio Comunale deve dare immediata comunicazione del proseguimento ai consiglieri assenti alla seduta di prima convocazione.

Art. 23 - Seduta in seconda convocazione

- 1) E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.
- 2) L'avviso per la seduta di seconda convocazione, se la data non risulta indicata in quello per la prima convocazione, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
- 3) Quando l'avviso per la prima convocazione indica anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
- 4) Una pratica urgente può essere aggiunta all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione andata deserta. In quel caso sono trattati e deliberati prima gli argomenti della seconda convocazione, dopo la pratica urgente, che ha carattere di prima convocazione e di conseguenza richiede le presenze previste per la prima convocazione. Inoltre l'aggiunta deve essere comunicata ai consiglieri almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione della seconda convocazione.
- 5) Il Presidente dichiara deserta la seduta, che sarà annotata nel verbale, quando trascorsa un'ora da quella fissata per la seduta di seconda convocazione e dopo l'appello nominale risulta la mancanza del numero minimo previsto per renderla valida.
- 6) Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente dell'Assemblea, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24 - Ordine del giorno

- 1) L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
- 2) Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3) Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- 4) L'inversione di questi, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5) Gli atti relativi alle pratiche scritte all'ordine del giorno devono essere depositate, per la regolare presa visione dei consiglieri, presso l'Ufficio di Segreteria almeno tre giorni prima.
- 6) Gli atti relativi alle sedute d'urgenza ed agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 25 - Sedute - Adempimenti preliminari

- 1) Il Presidente del Consiglio Comunale, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
- 2) Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 3) I verbali vengono approvati per alzata di mano.
- 4) Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 26 - Pubblicità e segretezza delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
- 2) Le nomine dei rappresentanti del Comune in altri enti, la nomina del revisore dei conti e le altre nomine per le quali è prescritta la votazione segreta hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.
- 3) La registrazione audio/video del Consiglio Comunale non è un documento amministrativo ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Legge n. 241/1990, ma un supporto tecnico al Segretario Comunale per la stesura del verbale. Inoltre gli appunti presi dal Segretario Comunale in Consiglio Comunale, non sono un documento amministrativo per cui non rientrano nell'ambito del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Legge n. 241/1990. La registrazione audio verrà conservata per tre mesi.
- 4) Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, agli organi d'informazione, debitamente registrati ai sensi di legge, è consentito che facciano riprese delle sedute pubbliche, in misura parziale, mediante videocamere o apparecchi fotografici, soltanto nei casi in cui deve essere garantito il diritto di cronaca in relazione a fatti, o episodi di rilevante attualità.
- 5) Durante le sedute del Consiglio al pubblico è vietato portare nella sala: registratori audio/video, telecamere, macchine fotografiche o altri mezzi di ripresa senza il consenso del Presidente del Consiglio.
- 6) Durante le sedute non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari che dovranno essere spenti.
- 7) La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando si devono trattare argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza e comportamento di persone, oppure si devono trattare argomenti la cui discussione pubblica possa compro-

mettere interessi anche patrimoniali del Comune.

- 8) L'ordine del giorno della seduta deve precisare quali argomenti sono da trattare in seduta segreta, da discutersi in chiusura di seduta.
- 9) Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica vengano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, oppure quando l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, può ledere diritti ed interessi del Comune, oppure di altre persone, in quel momento il Presidente sospende la seduta e dispone il passaggio in seduta segreta. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio escano dalla sala consiliare, escluse quelle di cui al successivo comma.
- 10) Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale o il ViceSegretario ed i dipendenti addetti alla registrazione, vincolati dal segreto d'ufficio.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27 - Ordine durante le sedute

- 1) Al Presidente del Consiglio Comunale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Art. 28 - Sanzioni disciplinari

- 1) Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio Comunale.
- 2) Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio Comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3) Dopo un ulteriore formale richiamo, avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre al Consiglio che il consigliere richiamato esca dall'aula fino al termine della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta.
- 4) Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori il consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29 - Tumulto in aula

- 1) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio Comunale sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2) In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30 - Comportamento del pubblico

- 1) Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, non può accedere agli spazi della zona riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2) Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31 - Prenotazione per la discussione

- 1) I consiglieri si prenotano a parlare durante la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2) I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, devono precedentemente informarne il Presidente del Consiglio Comunale e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32 - Svolgimento interventi

- 1) Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2) I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3) I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 33 - Durata interventi

- 1) Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio Comunale.
- 2) La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
 - i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
- 3) Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio Comunale può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 4) Il Presidente del Consiglio Comunale richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello persiste nel suo atteggiamento.
- 5) La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
- 6) Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1) Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di de-

terminate scadenze.

- 2) La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3) Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4) Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
- 5) In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 6) Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7) I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 8) Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del Consiglio Comunale, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35 - Fatto personale

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2) Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio Comunale decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3) Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 36 - Udienze conoscitive

- 1) Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
- 2) Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- 3) L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
- 4) Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio Comunale ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37 - Dichiarazione di voto

- 1) A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2) Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38 - Verifica numero legale

- 1) In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2) Il Presidente del Consiglio Comunale, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula la metà più uno dei consiglieri assegnati comprendendo nel computo il Presidente del Consiglio e con la sola esclusione del Sindaco. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

Art. 39 - Votazione

- 1) I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio Comunale.
- 2) Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3) terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. S'intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40 - Irregolarità nella votazione

- 1) Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio Comunale, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41 - Verbalizzazione riunioni

- 1) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; devono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio Comunale vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario verbalizzante e dal Segretario Comunale e sono soggette ai controlli ai sensi dell'art. 124 e successivi del D. Lgs. 267/2000.
- 3) Il primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva riguarda la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Art. 42 - Diritti dei consiglieri

- 1) Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43 - Revoca e modifica deliberazioni

- 1) Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44 - Segretario - Incompatibilità

- 1) Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2) In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

- 1) I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità di cui alla vigente normativa in materia.
- 2) Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Salvo i vincoli previsti dalla Legge vigente.
- 3) Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

Art. 46 - Interrogazioni

- 1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
- 2) Esse sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale da uno o più consiglieri.
- 3) Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
- 4) Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 47 - Risposta alle interrogazioni

- 1) Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
- 2) La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 3) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4) L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48 - Interpellanze

- 1) L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
- 2) Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 49 - Svolgimento delle interpellanze

- 1) Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2) Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3) Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 4) L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di decadenza dell'interpellanza.
- 5) Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 50 - Svolgimento congiunto d'interpellanze e d'interrogazioni

- 1) Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 51 - Mozioni

- 1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2) La mozione è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 52 - Svolgimento delle mozioni

- 1) Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
- 2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha

diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

- 4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53 - Emendamenti alle mozioni

- 1) Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

- 1) Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
- 2) Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55 - Votazione delle mozioni

- 1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

- 1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
- 2) Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D. Lgs. N. 267/2000; il medesimo Testo Unico disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
- 3) Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 57 - Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

- 1) Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2) Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal D. Lgs. N. 267/2000.
- 3) Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive, ai sensi del D. lgs. N. 267/2000 e dall'art. 10, comma 11, del vigente Statuto Comunale;
- 4) La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
- 5) La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 6) Il D. Lgs. N. 267/2000 disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 58 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

- 1) Le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale sono pubblicate all'albo pretorio dell'Ente per giorni quindici interi e consecutivi. Le deliberazioni sono raccolte cronologicamente presso l'Ufficio di Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione nonché i diritti di ricerca.

Art. 59 - Entrata in vigore.

- 2) Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 3) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della ripubblicazione, all'albo pretorio, per quindici giorni.

TITOLO I	1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	1
Art. 1. - Consiglieri comunali	1
Art. 2. - Prima seduta del consiglio.....	1
Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio	1
TITOLO II	2
GRUPPI CONSILIARI	2
Art. 4 - Composizione	2
Art. 5 - Costituzione.....	2
Art. 6 - Presa d’atto del Consiglio.....	2
Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo	2
TITOLO III	3
COMMISSIONI	3
Art. 8 - Istituzione e composizione	3
Art. 9 - Notizie sulla costituzione.....	3
Art. 10 - Insediamento	4
Art. 11 - Convocazione	4
Art. 12 - Funzionamento - Decisioni	4
Art. 13 - Partecipazione del Sindaco.....	4
Art. 14 - Segreteria - Verbalizzazione	4
Art. 15 - Assegnazione affari	5
Art. 16 - Indagini conoscitive.....	5
Art. 17 - Commissioni di controllo o di garanzia	5
Art. 18 - Sedute delle commissioni	5
TITOLO IV	7
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	7
Art. 19 - Sede riunioni	7
Art. 20 - Sessioni.....	7
Art. 21 - Convocazione	7
Art. 22 - Seduta in prima convocazione	8
Art. 23 - Seduta in seconda convocazione	9
Art. 24 - Ordine del giorno.....	9
Art. 25 - Sedute - Adempimenti preliminari.....	10
Art. 26 - Pubblicità e segretezza delle sedute.....	10
TITOLO V	12
DISCUSSIONE E VOTAZIONE	12

Art. 27 - Ordine durante le sedute	12
Art. 28 - Sanzioni disciplinari.....	12
Art. 29 - Tumulto in aula	12
Art. 30 - Comportamento del pubblico	12
Art. 31 - Prenotazione per la discussione	13
Art. 32 - Svolgimento interventi	13
Art. 33 - Durata interventi	13
Art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive.....	13
Art. 35 - Fatto personale.....	14
Art. 36 - Udienze conoscitive	14
Art. 37 - Dichiarazione di voto	15
Art. 38 - Verifica numero legale.....	15
Art. 39 - votazione	15
Art. 40 - Irregolarità nella votazione	15
Art. 41 - Verbalizzazione riunioni.....	15
Art. 42 - Diritti dei consiglieri.....	16
Art. 43 - Revoca e modifica deliberazioni	16
Art. 44 - Segretario - Incompatibilità	16
TITOLO VI	17
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.....	17
Art. 45 - Diritto all'informazione dei Consiglieri.....	17
Art. 46 - Interrogazioni	17
Art. 47 - Risposta alle interrogazioni.....	17
Art. 48 - Interpellanze.....	18
Art. 49 - Svolgimento delle interpellanze	18
Art. 50 - Svolgimento congiunto d'interpellanze e d'interrogazioni	18
Art. 51 - Mozioni	18
Art. 52 - Svolgimento delle mozioni	18
Art. 53 - Emendamenti alle mozioni	19
Art. 54 - Ordini del giorno riguardanti mozioni	19
Art. 55 - votazione delle mozioni	19
TITOLO VII	20
DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 56 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori	20
Art. 57 - Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale.....	20
Art. 58 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.....	20
Art. 59 - Entrata in vigore.....	21

